RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416

Art. 28

Ente nazionale per la cellulosa e la carta

Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorita' rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilita' speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso. A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo e' riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e braille.

Versione in vigore dal 10 marzo 1987, non più in vigore dal 1 gennaio 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416
Estremi	Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-della-legge-5-agosto-1981-n-416/art-28-ente-nazionale-per-la-cellulosa-e-la-carta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it